



2018/0332(COD)

25.2.2019

PARERE

della commissione per l'ambiente, la sanità pubblica e la sicurezza alimentare

destinato alla commissione per i trasporti e il turismo

sulla proposta di direttiva del Parlamento europeo e del Consiglio relativa alla soppressione dei cambi stagionali dell'ora e che abroga la direttiva 2000/84/CE (COM(2018)0639 – C8-0408/2018 – 2018/0332(COD))

Relatore per parere: Bolesław G. Piecha

PA_Legam

BREVE MOTIVAZIONE

Nel corso degli ultimi anni le disposizioni relative all'ora legale sono state oggetto di numerose discussioni. Una serie di richieste presentate dai cittadini, dal Parlamento europeo e da alcuni Stati membri ha indotto la Commissione a decidere di avviare un'indagine sul funzionamento delle attuali disposizioni dell'UE relative all'ora legale e valutare se debbano essere modificate o meno.

Le disposizioni dell'UE relative all'ora legale implicano che in tutti gli Stati membri l'ora venga modificata due volte all'anno, al fine di adeguarsi alle variazioni stagionali della luce diurna. Le lancette sono spostate in avanti di un'ora la mattina dell'ultima domenica di marzo e riportate indietro di un'ora la mattina dell'ultima domenica di ottobre per tornare all'ora normale.

La gamma di questioni concernenti la salute legate all'ora legale è ampia e comprende sia gli effetti a breve termine (per esempio nei giorni successivi al cambio dell'ora) che quelli di lungo periodo, così come le conseguenze positive e negative. Ciononostante, è ancora poco chiaro quale sia il rilevante impatto dell'alterazione dei ritmi biologici dovuta al cambio dell'ora sulla salute umana e sono necessarie ulteriori ricerche approfondite in merito al processo di adattamento al cambio dell'ora.

Nel corso della consultazione pubblica sulle disposizioni relative all'ora legale, la maggioranza dei partecipanti (76 %) ha affermato di avere un'esperienza negativa in relazione al passaggio dall'ora solare all'ora legale. Il 43 % di tali risposte era dettato da questioni e preoccupazioni legate alla salute, mentre il 20 % era motivato dall'assenza di un risparmio di energia.

Alla luce di tali esperienze negative, la Commissione ha deciso di prendere in considerazione gli effetti potenzialmente nocivi per la salute delle disposizioni relative all'ora legale, che sono state oggetto di numerosi studi e dibattiti. Alcuni studi esaminano il legame fra il passaggio all'ora legale e il rischio di infarti, l'alterazione del ritmo dell'organismo, la privazione del sonno, la mancanza di concentrazione e attenzione, il più elevato rischio di incidenti, la minor soddisfazione di vita e persino i tassi di suicidio.

Sebbene l'elenco dei potenziali effetti avversi sia lungo, taluni studi mostrano chiaramente gli effetti positivi a lungo termine per il benessere generale, derivanti da un maggior numero di ore di luce, da attività all'aperto dopo il lavoro o la scuola e dall'esposizione alla luce solare.

Nonostante accolga con favore la nuova iniziativa della Commissione e nonostante sia disposto ad accettare alcuni potenziali effetti sulla salute delle disposizioni dell'UE relative all'ora legale, si dovrebbe lasciare alla discrezionalità degli Stati membri un ampio margine di scelta in termini di cambio dell'ora, sulla base dei rispettivi interessi.

Per tale motivo intendo segnalare alcuni aspetti della proposta potenzialmente legati alla salute ed evidenziare taluni elementi positivi e negativi che potrebbero essere presi in considerazione, pur astenendomi, al contempo, dall'imporre decisioni agli Stati membri. Naturalmente vorrei valutare un atteggiamento positivo nei confronti della proposta della Commissione, ma, ai fini del rispetto del principio di sussidiarietà nel quadro della politica sanitaria, sarebbe opportuno lasciare che gli Stati membri operassero le proprie decisioni in

modo armonizzato.

In conclusione, desidero sottolineare che, anche se prendessimo una decisione definitiva chiara, in particolare a causa dell'approssimarsi del termine della presente legislatura, dovremmo considerare le prove empiriche legate alle questioni sanitarie. Ciononostante, raccogliere e valutare in modo autentico e sincero tutti i dati accessibili in relazione a tale fascicolo non semplifica il nostro compito di prendere una decisione che sia chiaramente suffragata da argomentazioni scientificamente dimostrate. Credo fermamente che dovremmo manifestare l'intenzione di concludere il lavoro in sospeso, considerando la volontà chiaramente espressa dai cittadini europei. Dobbiamo tuttavia ammettere i nostri evidenti limiti: la scarsa disponibilità di dati empirici e l'assenza di una posizione comune degli Stati membri. Per tali ragioni appare opportuno prendere in considerazione un leggero rinvio dei negoziati in corso, poiché potremmo operare su dati più concreti e basandoci su un messaggio più chiaro da parte degli Stati membri, che illustri le loro aspettative ancora insoddisfatte e guidi le nostre azioni in tal senso.

EMENDAMENTI

La commissione per l'ambiente, la sanità pubblica e la sicurezza alimentare invita la commissione per i trasporti e il turismo, competente per il merito, a prendere in considerazione i seguenti emendamenti:

Emendamento 1

Proposta di direttiva Considerando 3

Testo della Commissione

(3) La Commissione ha esaminato i dati attualmente disponibili, che evidenziano l'importanza di disporre di regole dell'Unione armonizzate in questo settore per garantire il corretto funzionamento del mercato interno *ed* evitare, tra l'altro, perturbazioni alla programmazione delle operazioni di trasporto e al funzionamento dei sistemi di informazione e comunicazione, costi più elevati per gli scambi transfrontalieri o minore produttività per i beni e i servizi. Gli elementi raccolti non *consentono di* concludere univocamente che i benefici delle disposizioni relative all'ora legale superano gli inconvenienti connessi a un cambio semestrale dell'ora.

Emendamento

(3) La Commissione ha esaminato i dati attualmente disponibili, che evidenziano l'importanza di disporre di regole dell'Unione armonizzate in questo settore per garantire il corretto funzionamento del mercato interno, *una visione a lungo termine e la prevedibilità, al fine di* evitare, tra l'altro, perturbazioni alla programmazione delle operazioni di trasporto e al funzionamento dei sistemi di informazione e comunicazione, costi più elevati per gli scambi transfrontalieri o minore produttività per i beni e i servizi. Gli elementi raccolti non *sono pienamente sufficienti per* concludere univocamente che i benefici delle disposizioni relative all'ora legale superano gli inconvenienti connessi a un cambio semestrale dell'ora *e i*

risultati differiscono tra i vari ambiti.

Emendamento 2

Proposta di direttiva Considerando 4

Testo in vigore

(4) È in corso un vivace dibattito pubblico sulle disposizioni relative all'ora legale e alcuni Stati membri hanno già espresso la loro preferenza per la fine dell'applicazione di tali disposizioni. Alla luce di tali sviluppi è necessario continuare a salvaguardare il corretto funzionamento del mercato interno ed evitare perturbazioni significative causate da divergenze tra gli Stati membri in questo settore. È pertanto opportuno porre fine secondo modalità coordinate alle disposizioni relative all'ora legale.

Emendamento

(4) È in corso un vivace dibattito pubblico sulle disposizioni relative all'ora legale, **come dimostrato anche dai 4,6 milioni di risposte fornite dai cittadini nel quadro della consultazione pubblica della Commissione, in occasione della quale un'ampia maggioranza si è pronunciata a sfavore degli attuali cambi stagionali dell'ora. La principale motivazione addotta a sostegno della soppressione è rappresentata dall'impatto dei cambi dell'ora sulla salute umana (43 %), a cui segue l'assenza di un risparmio di energia (20 %). Sebbene il 70 % dei partecipanti alla consultazione pubblica provenisse da un unico Stato membro**, alcuni Stati membri hanno già espresso la loro preferenza per la fine dell'applicazione di tali disposizioni. **Alcuni parlamenti hanno inoltre invitato i rispettivi governi ad adottare misure relative ai cambi stagionali dell'ora nell'Unione. Sono state avviate iniziative legislative nazionali volte a sopprimere il cambio stagionale dell'ora.** Alla luce di tali sviluppi è necessario continuare a salvaguardare il corretto funzionamento del mercato interno ed evitare perturbazioni significative causate da divergenze tra gli Stati membri in questo settore. È pertanto opportuno porre fine secondo modalità coordinate alle disposizioni relative all'ora legale.

Emendamento 3

Proposta di direttiva Considerando 4 bis (nuovo)

(4 bis) I territori diversi dai territori d'oltremare degli Stati membri sono suddivisi in tre diversi fusi orari o ore normali, ovvero GMT, GMT+1 e GMT+2. L'ampia estensione territoriale dell'UE da nord a sud implica che gli effetti della luce diurna in funzione delle variazioni orarie differiscano all'interno dell'Unione. È pertanto importante che gli Stati membri tengano in considerazione gli aspetti geografici dell'ora, vale a dire i fusi orari naturali e la posizione geografica, prima di cambiare i propri fusi orari. Gli Stati membri dovrebbero consultare i cittadini e le pertinenti parti interessate prima di decidere di cambiare i propri fusi orari.

Emendamento 4

Proposta di direttiva
Considerando 4 ter (nuovo)

(4 ter) Con l'ora legale, o ora estiva, si ha l'impressione che il sole tramonti più tardi nei mesi estivi. Molti cittadini dell'UE associano l'estate alla presenza di luce solare fino a tarda sera. Con il ritorno all'ora normale, in estate il sole tramonterebbe un'ora prima e il periodo dell'anno in cui la luce diurna permane fino a tarda sera sarebbe molto più breve.

Emendamento 5

Proposta di direttiva
Considerando 4 quater (nuovo)

(4 quater) Numerosi studi hanno esaminato il legame fra il passaggio all'ora legale e il rischio di infarti, l'alterazione del ritmo dell'organismo, la privazione del sonno, la mancanza di concentrazione e attenzione, il più elevato rischio di incidenti, la minor soddisfazione di vita e persino i tassi di suicidio. Cionondimeno, un maggior numero di ore di luce, le attività all'aperto dopo il lavoro o la scuola e l'esposizione alla luce solare determinano chiaramente effetti positivi a lungo termine per il benessere generale.

Emendamento 6

Proposta di direttiva Considerando 4 quinquies (nuovo)

(4 quinquies) La cronobiologia dimostra che il bioritmo del corpo umano è influenzato da qualsiasi cambiamento dell'ora, che può comportare effetti nocivi per la salute umana. Mentre alla maggior parte delle persone serve qualche giorno per adattarsi a nuovi cambiamenti, gli individui con determinati cronotipi necessitano di diverse settimane o di un tempo persino più lungo. Alcuni gruppi, come i bambini e gli anziani, sono particolarmente vulnerabili. Il cambio dell'ora primaverile è particolarmente problematico poiché taluni studi suggeriscono, per esempio, un aumento del tasso di ictus ischemici nei primi due giorni successivi al cambio dell'ora. Esiste inoltre un legame tra il cambio dell'ora e le malattie cardiovascolari, ascrivibile alle alterazioni del ciclo circadiano dovute al cambio dell'ora.

Emendamento 7

Proposta di direttiva
Considerando 4 sexies (nuovo)

Testo della Commissione

Emendamento

(4 sexies) I cambi stagionali dell'ora hanno un'incidenza negativa anche sul benessere degli animali, come risulta evidente, per esempio, nel settore dell'agricoltura, in cui la produzione di latte vaccino risente dei suddetti cambiamenti.

Emendamento 8

Proposta di direttiva
Considerando 4 septies (nuovo)

Testo della Commissione

Emendamento

(4 septies) È una supposizione diffusa che i cambi stagionali dell'ora determinino un risparmio energetico. Infatti, questo è stato il principale motivo per cui sono stati inizialmente introdotti nello scorso secolo. Le ricerche dimostrano, tuttavia, che mentre i cambi stagionali dell'ora possono apportare benefici marginali alla riduzione del consumo energetico all'interno dell'Unione nel suo complesso, ciò non avviene in tutti gli Stati membri. Il risparmio di energia destinata all'illuminazione, consentito dal passaggio all'ora legale, potrebbe altresì essere inferiore all'aumento del consumo di energia impiegata per il riscaldamento. Inoltre, i risultati sono difficili da interpretare poiché sono profondamente influenzati da fattori esterni, quali la meteorologia, il comportamento degli utenti dell'energia o la transizione energetica in corso.

Emendamento 9

Proposta di direttiva

Considerando 5

Testo della Commissione

(5) La presente direttiva non dovrebbe pregiudicare il diritto di ciascuno Stato membro di decidere in merito all'ora normale o alle ore normali per i territori soggetti alla sua giurisdizione che rientrano nel campo di applicazione territoriale dei trattati, nonché in merito alle relative ulteriori modifiche. Tuttavia, al fine di garantire che ***l'applicazione delle disposizioni relative all'ora legale da parte solo di alcuni Stati membri non perturbi il funzionamento del mercato interno***, è opportuno che gli Stati membri si astengano dal modificare l'ora normale in un territorio soggetto alla loro giurisdizione per motivi connessi a cambi stagionali, anche se tale modifica fosse presentata come un cambio di fuso orario. Inoltre, al fine di ridurre al minimo le perturbazioni, tra l'altro, dei settori dei trasporti, delle comunicazioni e di altri settori coinvolti, essi dovrebbero notificare tempestivamente alla Commissione la loro intenzione di modificare la loro ora normale e solo in seguito applicare le modifiche notificate. La Commissione dovrebbe, sulla base di tale notifica, informare tutti gli altri Stati membri affinché possano adottare tutte le misure necessarie. Essa dovrebbe inoltre informare il pubblico e i portatori di interessi mediante la pubblicazione di tale informazione.

Emendamento

(5) La presente direttiva non dovrebbe pregiudicare il diritto di ciascuno Stato membro di decidere in merito all'ora normale o alle ore normali per i territori soggetti alla sua giurisdizione che rientrano nel campo di applicazione territoriale dei trattati, nonché in merito alle relative ulteriori modifiche. Tuttavia, al fine di garantire che ***il funzionamento del mercato interno non subisca perturbazioni, gli Stati membri dovrebbero concordare un'eventuale modifica dell'ora normale in consultazione con gli altri Stati membri e, ove possibile, adottare un approccio armonizzato. Per evitare l'applicazione delle disposizioni relative all'ora legale da parte solo di alcuni Stati membri***, è opportuno che gli Stati membri si astengano dal modificare l'ora normale in un territorio soggetto alla loro giurisdizione per motivi connessi a cambi stagionali, anche se tale modifica fosse presentata come un cambio di fuso orario. Inoltre, al fine di ridurre al minimo le perturbazioni, tra l'altro, dei settori dei trasporti, delle comunicazioni e di altri settori coinvolti, essi dovrebbero notificare tempestivamente alla Commissione la loro intenzione di modificare la loro ora normale e solo in seguito applicare le modifiche notificate. La Commissione dovrebbe, sulla base di tale notifica, informare tutti gli altri Stati membri affinché possano adottare tutte le misure necessarie. Essa dovrebbe inoltre informare il pubblico e i portatori di interessi mediante la pubblicazione di tale informazione ***senza ritardi dopo aver ricevuto tutte le notifiche da parte degli Stati membri***.

Emendamento 10

Proposta di direttiva
Considerando 5 bis (nuovo)

Testo della Commissione

Emendamento

(5 bis) Gli Stati membri dovrebbero coordinarsi sull'ora normale che intendono adottare, la quale dovrebbe essere quanto più possibile armonizzata tra gli Stati membri, al fine di evitare fusi orari eccessivamente diversi nell'Unione, in modo da garantire il corretto funzionamento del mercato interno e renderlo prevedibile per i cittadini, i consumatori e i settori interessati. Benché non sia giuridicamente possibile obbligare gli Stati membri a scegliere uno specifico fuso orario, è necessario approfondire tutti gli sforzi possibili per evitare inutili complicazioni. Gli Stati membri dovrebbero pertanto consultarsi tra loro e con la Commissione in merito alla decisione di sopprimere i cambiamenti stagionali dell'ora. A tal fine, ciascuno Stato membro dovrebbe designare un rappresentante incaricato di consultare la Commissione e gli altri Stati membri.

Emendamento 11

Proposta di direttiva
Considerando 7

Testo della Commissione

Emendamento

(7) La presente direttiva dovrebbe applicarsi a decorrere dal **1° aprile 2019**, in modo che l'ultimo periodo dell'ora legale a norma delle regole di cui alla direttiva 2000/84/CE inizi in ogni Stato membro alle ore 1.00 del mattino, tempo universale coordinato, del **31 marzo 2019**. Gli Stati membri che, dopo tale periodo dell'ora legale, intendono adottare un'ora normale corrispondente all'ora applicata durante la stagione invernale in conformità alla direttiva 2000/84/CE dovrebbero modificare la loro ora normale alle ore 1.00 del mattino, tempo universale coordinato,

(7) La presente direttiva dovrebbe applicarsi a decorrere dal **30 marzo 2020**, in modo che l'ultimo periodo dell'ora legale a norma delle regole di cui alla direttiva 2000/84/CE inizi in ogni Stato membro alle ore 1.00 del mattino, tempo universale coordinato, del **30 marzo 2020**. Gli Stati membri che, dopo tale periodo dell'ora legale, intendono adottare un'ora normale corrispondente all'ora applicata durante la stagione invernale in conformità alla direttiva 2000/84/CE dovrebbero modificare la loro ora normale alle ore 1.00 del mattino, tempo universale coordinato,

del 27 ottobre 2019, in modo che modifiche analoghe e durature introdotte in diversi Stati membri avvengano contemporaneamente. È auspicabile che gli Stati membri prendano in maniera concordata le decisioni sull'ora normale che ciascuno di loro applicherà a partire dal 2019.

del 25 ottobre 2020, in modo che modifiche analoghe e durature introdotte in diversi Stati membri avvengano contemporaneamente. È auspicabile che gli Stati membri prendano in maniera concordata le decisioni sull'ora normale che ciascuno di loro applicherà a partire dal 2020.

Emendamento 12

Proposta di direttiva

Articolo 1

Testo della Commissione

1. Gli Stati membri non applicano cambi stagionali alla loro ora normale o alle loro ore normali.
2. In deroga al paragrafo 1, gli Stati membri possono ancora applicare un cambio stagionale della loro ora normale o delle loro ore normali nel 2019, purché lo facciano alle ore 1.00 del mattino, tempo universale coordinato, del 27 ottobre 2019. Gli Stati membri notificano tale decisione in conformità all'articolo 2.

Emendamento

1. Gli Stati membri non applicano cambi stagionali alla loro ora normale o alle loro ore normali.
2. In deroga al paragrafo 1, gli Stati membri possono ancora applicare un cambio stagionale della loro ora normale o delle loro ore normali nel 2020, purché lo facciano alle ore 1.00 del mattino, tempo universale coordinato, del 25 ottobre 2020. Gli Stati membri notificano tale decisione in conformità all'articolo 2.

Emendamento 13

Proposta di direttiva

Articolo 2 – paragrafi 1 e 1 bis (nuovo)

Testo della Commissione

1. Fatto salvo l'articolo 1, se uno Stato membro decide di modificare la sua ora normale o le sue ore normali in uno dei territori soggetti alla sua giurisdizione, esso ne dà notifica alla Commissione almeno 6 mesi prima dell'entrata in vigore della modifica. Qualora uno Stato membro abbia effettuato tale notifica e non l'abbia revocata almeno 6 mesi prima della data della modifica prevista, esso applica tale modifica.

Emendamento

1. Fatto salvo l'articolo 1, se uno Stato membro decide di modificare la sua ora normale o le sue ore normali in uno dei territori soggetti alla sua giurisdizione, esso ne dà notifica alla Commissione almeno 6 mesi prima dell'entrata in vigore della modifica. Qualora uno Stato membro abbia effettuato tale notifica e non l'abbia revocata almeno 6 mesi prima della data della modifica prevista, esso applica tale modifica.

1 bis. *Gli Stati membri consultano tutti gli altri Stati membri prima di adottare la decisione di cui al paragrafo 1. La Commissione agevola la suddetta consultazione. Ciascuno stato membro designa un rappresentante incaricato di consultare gli altri Stati membri e la Commissione.*

Emendamento 14

Proposta di direttiva Articolo 2 – paragrafo 2

Testo della Commissione

2. Entro un mese dalla notifica la Commissione ne informa gli altri Stati membri e pubblica tale informazione nella Gazzetta ufficiale dell'Unione europea.

Emendamento

2. Entro un mese dalla notifica la Commissione ne informa gli altri Stati membri e pubblica tale informazione nella Gazzetta ufficiale dell'Unione europea. ***La Commissione informa il pubblico generale senza ritardi, dopo aver ricevuto tutte le notifiche da parte degli Stati membri.***

Emendamento 15

Proposta di direttiva Articolo 3 – paragrafo 1

Testo della Commissione

1. La Commissione riferisce al Parlamento europeo e al Consiglio in merito all'attuazione della presente direttiva entro il 31 dicembre **2024**.

Emendamento

1. La Commissione riferisce al Parlamento europeo e al Consiglio in merito all'attuazione della presente direttiva entro il 31 dicembre ***del settimo anno successivo all'adozione della stessa.***

Emendamento 16

Proposta di direttiva Articolo 3 – paragrafo 2

Testo della Commissione

2. Gli Stati membri trasmettono alla Commissione le informazioni pertinenti

Emendamento

2. Gli Stati membri trasmettono alla Commissione le informazioni pertinenti entro il 30 aprile ***del settimo anno***

entro il 30 aprile **2024**.

successivo all'adozione della presente direttiva.

Emendamento 17

Proposta di direttiva

Articolo 4 – paragrafo 1 – comma 1

Testo della Commissione

Gli Stati membri adottano e pubblicano entro il **1° aprile 2019** le disposizioni legislative, regolamentari e amministrative necessarie per conformarsi alla presente direttiva. Essi trasmettono immediatamente alla Commissione il testo di tali disposizioni.

Emendamento

Gli Stati membri adottano e pubblicano entro il **30 marzo 2020** le disposizioni legislative, regolamentari e amministrative necessarie per conformarsi alla presente direttiva. Essi trasmettono immediatamente alla Commissione il testo di tali disposizioni.

Emendamento 18

Proposta di direttiva

Articolo 4 – paragrafo 1 – comma 2

Testo della Commissione

Essi applicano tali disposizioni a decorrere dal **1° aprile 2019**.

Emendamento

Essi applicano tali disposizioni a decorrere dal **30 marzo 2020**.

Emendamento 19

Proposta di direttiva

Articolo 4 – paragrafo 1 – comma 3

Testo della Commissione

Le disposizioni adottate dagli Stati membri contengono un riferimento alla presente direttiva o sono corredate di tale riferimento all'atto della pubblicazione ufficiale. Le modalità del riferimento sono stabilite dagli Stati membri.

Emendamento

Le disposizioni adottate dagli Stati membri contengono un riferimento alla presente direttiva o sono corredate di tale riferimento all'atto della pubblicazione ufficiale. Le modalità del riferimento sono stabilite dagli Stati membri.

Emendamento 20

Proposta di direttiva
Articolo 5

Testo della Commissione

La direttiva 2000/84/CE è abrogata con effetto dal **1° aprile 2019**.

Emendamento

La direttiva 2000/84/CE è abrogata con effetto dal **30 marzo 2020**.

PROCEDURA DELLA COMMISSIONE COMPETENTE PER PARERE

Titolo	Soppressione dei cambi stagionali dell'ora
Riferimenti	COM(2018)0639 – C8-0408/2018 – 2018/0332(COD)
Commissione competente per il merito Annuncio in Aula	TRAN 13.9.2018
Parere espresso da Annuncio in Aula	ENVI 13.9.2018
Relatore per parere Nomina	Bolesław G. Piecha 22.10.2018
Esame in commissione	21.1.2019
Approvazione	20.2.2019
Esito della votazione finale	+: 49 -: 9 0: 1
Membri titolari presenti al momento della votazione finale	Marco Affronte, Margrete Auken, Pilar Ayuso, Zoltán Balczó, Ivo Belet, Paul Brannen, Soledad Cabezón Ruiz, Nessa Childers, Birgit Collin-Langen, Miriam Dalli, Seb Dance, Angélique Delahaye, Stefan Eck, Bas Eickhout, José Inácio Faria, Francesc Gambús, Gerben-Jan Gerbrandy, Arne Gericke, Jens Gieseke, Sylvie Goddyn, Françoise Grossetête, Andrzej Grzyb, Jytte Guteland, György Hölvényi, Anneli Jäätteenmäki, Jean-François Jalkh, Benedek Jávor, Karin Kadenbach, Kateřina Konečná, Urszula Krupa, Jo Leinen, Peter Liese, Lukas Mandl, Valentinas Mazuronis, Joëlle Mélin, Susanne Melior, Miroslav Mikolášik, Rory Palmer, Massimo Paolucci, Bolesław G. Piecha, Pavel Poc, Julia Reid, Frédérique Ries, Annie Schreijer-Pierik, Davor Škrlec, Renate Sommer, Ivica Tolić, Nils Torvalds, Jadwiga Wiśniewska, Damiano Zoffoli
Supplenti presenti al momento della votazione finale	Christofer Fjellner, Martin Häusling, Jan Huitema, Christel Schaldemose, Mihai Țurcanu
Supplenti (art. 200, par. 2) presenti al momento della votazione finale	Czesław Hoc, Olle Ludvigsson, Anthea McIntyre, Tonino Picula

**VOTAZIONE FINALE PER APPELLO NOMINALE
IN SEDE DI COMMISSIONE COMPETENTE PER PARERE**

49	+
ALDE :	Anneli Jäätteenmäki, Frédérique Ries, Nils Torvalds
ECR :	Arne Gericke, Czesław Hoc, Urszula Krupa, Bolesław G. Piecha, Jadwiga Wiśniewska
EFDD :	Sylvie Goddyn
ENF :	Jean-François Jalkh, Joëlle Mélin
GUE/NGL :	Stefan Eck, Kateřina Konečná
NI :	Zoltán Balczó
PPE:	Pilar Ayuso, Ivo Belet, Birgit Collin-Langen, Angélique Delahaye, José Inácio Faria, Christofer Fjellner, Francesc Gambús, Jens Gieseke, Françoise Grossetête, Andrzej Grzyb, György Hölvényi, Peter Liese, Lukas Mandl, Miroslav Mikolášik, Annie Schreijer-Pierik, Renate Sommer, Ivica Tolić, Mihai Țurcanu
S&D:	Paul Brannen, Soledad Cabezón Ruiz, Nessa Childers, Miriam Dalli, Seb Dance, Jytte Guteland, Karin Kadenbach, Jo Leinen, Olle Ludvigsson, Susanne Melior, Rory Palmer, Tonino Picula, Pavel Poc, Christel Schaldemose
VERTS/ALE:	Marco Affronte, Martin Häusling, Davor Škrlec

9	-
ALDE :	Gerben-Jan Gerbrandy, Jan Huitema, Valentinas Mazuronis
ECR :	Anthea McIntyre
EFDD:	Julia Reid
S&D:	Massimo Paolucci, Damiano Zoffoli
VERTS/ALE:	Margrete Auken, Benedek Jávor

1	0
VERTS/ALE:	Bas Eickhout

Significato dei simboli utilizzati:

- + : favorevoli
- : contrari
- 0 : astenuti